

Milano, 8 gennaio 2020
Prot. n. 47/2020
Circolare n. 4/2020

Ai Signori
Sindaci
Assessori all'urbanistica e edilizia
Responsabili di settore
Segretari Comunali Comuni della Lombardia
Organi di Anci Lombardia

Oggetto: Modifiche alle leggi regionali 33/2015 e 12/2005 introdotte dalla LR 21/2019 (Seconda legge di semplificazione 2019) pubblicata nel BURL venerdì 13 dicembre 2019.

Con la seconda legge di semplificazione del 2019 la Regione Lombardia ha modificato, tra le altre, la legge regionale n. 33/2015 sulle disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche e, la legge regionale n. 12/2005 sul governo del territorio.

Rispetto alla legge regionale n. 33/2015 sono stati modificati/integrati gli articoli 2, 8, 10 e 13, così come di seguito riportato.

Art. 6

(Modifiche agli articoli 2, 8 e 10 della l.r. 33/2015)

1. *Alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche) sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) il comma 3 bis dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«3 bis. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, assegna contributi ai comuni, singoli o associati, o anche a loro organizzazioni rappresentative a supporto dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.»;*
- b) al comma 4 dell'articolo 8 le parole «per le opere e gli edifici strategici o rilevanti» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi di nuova costruzione e di adeguamento o miglioramento sismico sulle costruzioni esistenti relativi alle opere e agli edifici strategici o rilevanti»;*
- c) il comma 5 dell'articolo 8 è abrogato;*
- d) il comma 2 dell'articolo 10 è abrogato.*

2. *Con deliberazione della Giunta regionale si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento della disciplina dei controlli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h), della l.r. 33/2015, in base alle modifiche apportate agli articoli 8 e 10 della stessa l.r. 33/2015, ai sensi del comma 1 del presente articolo.*

Le modifiche introdotte con il **nuovo comma 3 bis dell'art. 2, della LR 33/2015**, offrono la possibilità di assegnare ad Anci Lombardia un ruolo maggiormente strutturato di

supporto ai Comuni per la gestione delle funzioni così come indicate nel comma 1 del medesimo articolo. Si apre così la possibilità di avviare un nuovo servizio ai comuni capace di garantire quelle attività di coordinamento e di messa in rete delle competenze tecniche e amministrative rivolte in modo particolare alle realtà locali piccole e/o medio-piccole.

La possibilità offerta dalla seconda legge di semplificazione, nel raccogliere i risultati ottenuti dall'attività di Anci Lombardia (in coordinamento con gli ordini professionali regionali degli ingegneri, architetti, geologi e geometri, la DG Territorio e Protezione Civile) sulle modifiche all'art. 94 bis del DPR 380/01 (legge 156/2019) avvia una nuova ipotesi di organizzazione delle procedure tecnico/amministrative delle pratiche sismiche capace di raccogliere le problematiche evidenziate in questi ultimi mesi dai Comuni.

Le abrogazioni dei **commi 5 e 2 dei rispettivi articoli 8 e 10 della lr 33/2015**, incidono sugli aspetti autorizzativi e di controllo delle procedure sismiche, i cui effetti di semplificazione potranno essere valutati all'interno del tavolo tecnico regionale nei prossimi mesi.

Rispetto alla legge regionale n. 12/2005 è stato introdotto un nuovo comma (3 bis) all'articolo 32 relativo alla "Sportello unico telematico per l'edilizia", così come si seguito riportato.

«3 bis. Ferme restando la previsione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e, per gli edifici funzionali ad attività economiche, le disposizioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 6 della legge regionale

19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), per le pratiche edilizie relative a edifici anche non funzionali ad attività economiche il proprietario di un immobile o chi ne abbia titolo può richiedere allo sportello unico per l'edilizia indicazioni e chiarimenti preliminari all'eventuale presentazione formale

di istanze, segnalazioni o comunicazioni riguardo, in particolare, alla conformità delle stesse con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché

con la normativa igienico-sanitaria e con la restante normativa applicabile. Lo sportello fornisce le indicazioni e i chiarimenti all'interessato entro trenta giorni dal ricevimento della

richiesta, coinvolgendo, se del caso, le altre amministrazioni competenti. Le indicazioni e i chiarimenti resi non incidono, in ogni caso, sull'istruttoria successiva alla eventuale presentazione dell'istanza, della segnalazione o della comunicazione né sulla conclusione del procedimento amministrativo correlato. La consulenza preistruttoria di cui al presente comma è resa gratuitamente, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.».

È bene richiamare la modifica all'art. 32 della lr 12/2005, introdotta con la seconda legge di semplificazione del 2019, nell'ambito più esteso delle funzioni che le leggi (nazionali

e regionali) assegnano agli sportelli per l'edilizia, sottolineando per chiarezza interpretativa, l'autonomia organizzativa che le stesse assegnano ai Comuni. In particolar modo l'azione di "**consulenza preistrutturativa**", così come indicata dal nuovo comma 3 bis, dovrà essere allineata e dovrà rispondere a criteri di coerenza con le funzioni che i Comuni hanno attribuito allo "sportello unico telematico per l'edilizia".

Inoltre, la modifica proposta, dovrà trovare un riscontro nello strumento del RET (Regolamento Edilizio Tipo) ed in particolare nell'allegato A (schema di regolamento edilizio-tipo), Parte seconda, Titolo I, Capo I, della DGR 695/2018.

Ciò detto, pur condividendo l'intento semplificatorio della legge che facilita e indirizza l'interesse degli operatori privati a sviluppare possibili soluzioni progettuali senza dover necessariamente incorrere in costose attività progettuali e/o incarichi consulenziali, rimango aperte diverse criticità, di seguito esposte, sulle quali riteniamo necessario operare un confronto con i competenti uffici regionali.

- la **definizione temporale dei 30 gg** per la "consulenza preistrutturativa", trova riscontro nell'art. 6 della legge regionale 11/2014, mentre nella legge nazionale (D.Lgs 222/2016) non viene posto nessun riferimento temporale per l'eventuale attività di consulenza funzionale all'istruttoria delle attività elencate nella Tabella A (vedi art. 1, comma 3, D.Lgs 222/2016).
Inoltre la Lr 11/2014 ("Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività") rivolge la *richiesta di indicazioni e chiarimenti preliminari* alle sole attività produttive mentre la modifica di cui al comma 3 bis dell'art. 32 della LR 12/2005 la estende anche ad attività *non funzionali ad attività economiche*. Infine con la modifica della Lr 12/2005, non si tiene in dovuta considerazione che le capacità/potenzialità organizzativa propria della Regione (il richiamo è all'art. 6, comma 1 bis della Lr 11/2014) non possono essere estese ai tutti i comuni lombardi in particolare a quelli di piccole/medie dimensioni. Per questo motivo riteniamo necessario richiamare i contenuti dell'ultimo capoverso del comma 1 bis, dell'art. 6, della Lr 11/2014, relativo al sistema di monitoraggio.
- Il riferimento alla **normativa igienico-sanitaria**, qualora non sia stata sviluppato un regolamento edilizio secondo le più recenti modalità indicate dalla DGR 695/2018 sul RET, rimangono di competenza regionale.
- la proposta della *consulenza preistrutturativa* non trova riscontro nella **modulistica edilizia unificata**, lasciando così significativi margini d'incertezza nelle rinnovate modalità di gestione delle pratiche edilizie sempre più organizzate su questi riferimenti interoperabili.

Cordiali saluti

Luca Veggian – Presidente

Maurizio Cabras - Coordinatore

Dipartimento Territorio, Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia e Patrimonio